

# Decreto federale concernente l'approvazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 2000<sup>1</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998<sup>2</sup> (Statuto) è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

<sup>3</sup> All'atto della ratifica e in conformità con lo Statuto, è inoltre autorizzato a formulare la dichiarazione seguente:

«Il Consiglio federale svizzero dichiara che:

- le richieste della Corte secondo l'articolo 87 paragrafo 1 capoverso a dello Statuto devono essere trasmesse all'Ufficio centrale incaricato della cooperazione con la Corte penale internazionale presso l'Ufficio federale di giustizia;
- le lingue ufficiali ai sensi dell'articolo 87 paragrafo 2 dello Statuto sono il tedesco, il francese e l'italiano;
- la Corte può notificare direttamente per posta al destinatario in Svizzera le sue decisioni e gli altri atti di procedura o documenti. Alla citazione a comparire dinanzi alla Corte quale testimone o perito deve essere allegato il testo della disposizione del Regolamento di procedura e di prova della Corte concernente l'autoincriminazione; tale disposizione deve pervenire alla persona interessata in una lingua che quest'ultima comprende;
- conformemente all'articolo 103 paragrafo 1 dello Statuto, la Svizzera si dichiara disposta ad assumere l'esecuzione delle pene detentive inflitte dalla Corte a cittadini svizzeri o a persone che dimorano abitualmente in Svizzera.»

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 2 Cost.).

2164

<sup>1</sup> FF 2001 311

<sup>2</sup> RS ...; RU ... (FF 2001 505)